



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa De Bottis, con domicilio digitale
PEC mariateresa.debottis@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto
Rosiello in Napoli, via dei Missionari, 11;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in
Napoli, via Diaz, 11;

U.T.G. - Prefettura di Caserta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto della Prefettura di Caserta n. 5830/6D/Area 1, emesso in data 22.11.2012 dalla
Prefettura di Caserta, notificato il 12.12.2012 nonché di ogni altro atto connesso a quello
impugnato, per tutti i motivi di fatto e di diritto rassegnati nel presente atto;

b) dell'atto sempre della Prefettura di Caserta di diniego di accesso agli atti amministrativi del
10.01.2013, per il motivo addotto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero
dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente impugna il decreto prefettizio n. 5830/2012 di conferma del precedente divieto, n. 728/2003, di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo, all'epoca adottato "in quanto convivente con il figlio-OMISSIS- nei confronti del quale risultano numerose sentenze di "condanna" e "procedimenti" in corso di celebrazione per reati contro il patrimonio e contro persone commessi con violenza e con uso delle armi";

Considerato che l'istanza tendente ad ottenere la revoca del citato provvedimento prefettizio è stata presentata "in quanto il figlio-OMISSIS-, avendo trasferito la propria residenza da tempo in altro Comune, non fa più parte del nucleo familiare; inoltre, a carico del richiedente non risulta alcun pregiudizio";

Preso atto che l'Amministrazione intimata ha "confermato il giudizio sulla mancanza della affidabilità richiesta dalla normativa vigente ai possessori di armi" sul mero presupposto che, secondo le risultanze della informativa del Comando provinciale dei Carabinieri, "il figlio controindicato è solito frequentare il laboratorio di lavorazione ferro e legno del padre, pertanto è verosimile ritenere che frequenti anche l'abitazione dei genitori";

Ritenuti fondati i motivi di ricorso relativi alla violazione dell'art. 39 del R.D. n. 773/1931, censurandosi, nella specie, l'illogicità della motivazione del decreto gravato nella duplice considerazione che il giudizio sulla capacità di abuso e sull'assenza di affidabilità non sarebbe stato effettuato nei confronti del soggetto detentore ma riguarderebbe una terza persona, ovvero il figlio ormai non più convivente, fondandosi, peraltro, sull'erroneo presupposto di una attuale frequentazione del laboratorio di lavorazione, esterno all'abitazione e nel quale, peraltro, il ricorrente non esercita più alcuna impresa, avendo cessato ogni attività antecedentemente, a partire dal 2.01.2012, come evincibile dalla visura storica rilasciata dalla locale C.C.I.A.A di Caserta;

Considerato, infatti, che:

a) "in tema di divieto di detenzione e porto d'armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi; ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità"(T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 giugno 2017 n. 994; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 23 gennaio 2017 n. 97);

b) "i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non

suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 gennaio 2013 n. 120, n. 279 del 14.01.2014);

c) “l'Amministrazione precedente non può ... *limitarsi* ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 29 luglio 2014, n. 1318; T.A.R., Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 12.12.2016, n. 347; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25.06.2015, n. 3391);

c) “la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia” (Cons. di St., sez. III, 9.06.2014, n. 2907; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.01.2018, n. 114);

Ritenuta opportuna una aggiornata valutazione tale da integrare una motivazione più rigorosa che investa, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 8.05.2015, n. 192 e 4.05.2015, n. 169) unitamente alla valutazione dell'effettiva incidenza sulla sua affidabilità della frequentazione specificata, con riferimento allo stretto legame di parentela sotteso;

Valutato, pertanto, che sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, sia, quindi, meritevole di accoglimento per difetto di istruttoria e di motivazione, disponendosi per l'effetto l'annullamento del provvedimento gravato ai fini di un motivato riesame dell'istanza del ricorrente da parte dell'Amministrazione, da condursi sulla scorta dei principi sopra richiamati;

Vista la dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 22.11.2018, fissata per la trattazione del ricorso, con la quale parte ricorrente ha rappresentato “di non aver chiesto l'annullamento del diniego di accesso agli atti” (cfr. verbale);

Stimato che ragioni di equità inducano a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.